DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI, DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE

# Art. 3

## Disposizioni in materia di termini legislativi

All'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

Versione in vigore dal 6 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale |
| Estremi | Legge 28 novembre 2023, n. 201 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2023 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-associazioni-professionali-a-carattere/art-3-disposizioni-in-materia-di-termini-legislativi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it